



Città di Seregno

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E
ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI ENTI,
ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI
PUBBLICI O PRIVATI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 270/2006
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 5/2017
e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI BENEFICI E ALTRI INTERVENTI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità e settori tematici di intervento
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Tipologia degli interventi comunali
- Art. 6 - Criteri generali per la concessione dei contributi

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 7 - Benefici per attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- Art. 8 - Benefici per attività educative e formative
- Art. 9 - Benefici per attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi
- Art. 10 - Benefici per attività sportive e di promozione dello sport
- Art. 11 - Benefici per le attività per i giovani e per il tempo libero
- Art. 12 - Benefici per attività per la tutela ambientale e la promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica
- Art. 13 - Benefici per le attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici
- Art. 14 - Benefici per attività e interventi straordinari

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

- Art. 15 - Attività di indirizzo per l'avvio della procedura di erogazione dei benefici
- Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di benefici
- Art. 17 - Termini di presentazione e modalità di esame dell'istanza
- Art. 18 - Modalità di erogazione dei benefici
- Art. 19 - Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate
- Art. 20 - Decadenza dai benefici e dalle altre agevolazioni concesse
- Art. 21 - Obblighi e responsabilità

CAPO IV - PATROCINIO A INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

- Art. 22 - Disposizioni di carattere generale per la concessione del patrocinio
- Art. 23 - Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 24 - Concessione del patrocinio e sua divulgazione
- Art. 25 - Accordi di collaborazione e convenzioni
- Art. 26 - Immobili destinati a uso associativo

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Abrogazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI BENEFICI E ALTRI INTERVENTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, fissa i criteri e le modalità di partecipazione finanziaria del Comune di Seregno, attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e vantaggi economici comunque denominati, alle attività dei beneficiari indicati nei successivi articoli, in modo da assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche erogate. Il regolamento disciplina, altresì, la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Finalità e settori tematici di intervento

1. Il Comune di Seregno, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori di intervento:

- a) attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- b) attività educative e formative;
- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
- d) attività sportive e di promozione dello sport;
- e) attività per i giovani e per il tempo libero;
- f) attività per la tutela ambientale e la promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- g) attività di promozione e di sviluppo del tessuto economico e dei servizi turistici;
- h) attività e interventi straordinari.

2. I benefici di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Seregno, ovvero siano di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo i casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione comunale ritenga comunque opportuno disporre l'effettuazione di interventi finanziari.

Art. 3 - Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore:
- a) di enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
 - b) di associazioni, comitati e gruppi spontanei, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
 - c) altri enti privati di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990, ivi comprese le imprese con unità locale sita in Seregno.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, anche a persone fisiche, per sostenere iniziative che comunque siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale o promuovano l'immagine della Città.

3. I soggetti suindicati devono avere una sede o operare nel territorio del Comune di Seregno, salvo casi eccezionali, che saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Giunta comunale.

Art. 4 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o per più anni - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- b) a servizi gestiti da terzi per favorire l'accesso ai quali il Comune interviene con l'erogazione di buoni a favore di categorie di cittadini.

2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 5 - Tipologia degli interventi comunali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si intendono:

- a) per sovvenzioni e/o contributi: interventi o benefici attraverso i quali il Comune assume a proprio carico, occasionalmente o continuativamente, di norma in misura parziale, gli oneri economici rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari, pubblici o privati, o connessi ad iniziative di interesse pubblico;
- b) per ausili e/o vantaggi economici: interventi con cui il Comune concede la fruizione di un bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso. Sono compresi in tale definizione i patrocini e tutte le forme di partecipazione, indipendentemente dall'erogazione di somme di denaro.

2. Ai soggetti previsti dal presente regolamento possono essere concessi, in particolare, benefici relativi:

- a) ad attività svolte ordinariamente;
- b) all'effettuazione di manifestazioni ricorrenti o di progetti di particolare interesse per la cittadinanza;
- c) a singole attività o iniziative aventi carattere non ricorrente, sempre che rivestano, a giudizio della Giunta comunale, interesse per la comunità cittadina, quando ciò non sia in contrasto con la loro natura di urgenza ed eccezionalità;
- d) concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento e acquisto di dotazioni strumentali utilizzate dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività e/o iniziative rientranti tra quelle suindicate o per far fronte a situazioni di carattere straordinario;
- e) realizzazione di interventi di piccola manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei servizi tecnici competenti;
- f) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione.

3. Per lo svolgimento di attività previste nel presente regolamento, possono essere concessi, in luogo o in aggiunta alla erogazione di sovvenzioni e contributi, l'esenzione da tariffe o tributi o il loro pagamento parziale, anche relativamente all'uso di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi

e materiale di proprietà comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in tal caso, i relativi provvedimenti indicano l'importo finanziario del vantaggio attribuito.

4. L'esenzione o il pagamento ridotto dei tributi comunali sono effettuati previa adozione di un provvedimento deliberativo che disciplina le tipologie e le modalità, se non espressamente previsto nella disciplina regolamentare del singolo tributo.

Art. 6 – Criteri generali per la concessione dei contributi

1. Con le delibere di indirizzo di cui all'articolo 15, comma 2, la Giunta comunale individua tra i seguenti criteri generali quelli da applicare ai fini della concessione dei benefici, ad integrazione, ove occorra, dei criteri contenuti negli articoli da 7 a 13:

- a) rispondenza della attività statutaria del soggetto richiedente al programma di governo ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale o, quanto meno, alle finalità dell'ente enunciate dallo Statuto del Comune;
- b) corrispondenza delle iniziative/attività proposte dal richiedente con i programmi dell'Amministrazione comunale, compreso il Piano esecutivo di gestione;
- c) natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione comunale;
- d) livello di aderenza ai programmi dell'Amministrazione comunale;
- e) contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta;
- f) natura, qualità e genere degli istanti e/o degli associati;
- g) numero di persone interessate all'iniziativa/attività;
- h) durata temporale dell'iniziativa/attività;
- i) diffusione sul territorio;
- j) carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa o del programma;
- k) gratuità delle prestazioni rese o livello dei costi di partecipazione a carico dell'utenza;
- l) entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo e all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri soggetti pubblici o privati;
- m) capacità economico-organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
- n) capacità economica espressa dal grado di autonomia finanziaria e dalla capacità di coinvolgere sponsor diversi;
- o) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- p) eventuale titolarità di una concessione assentita dal Comune di Seregno, ai sensi della vigente regolamentazione in materia, a canone abbattuto ed entità dell'abbattimento medesimo;
- q) presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO

Art. 7 – Benefici per attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti in favore di soggetti pubblici o privati per attività, iniziative o manifestazioni tese a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- b) assicurare forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;

- c) favorire realtà a carattere ricreativo e socio culturale, mirate all'autonomia di persone anziane o diversamente abili o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- d) sostenere iniziative di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
- e) promuovere la tutela, la protezione e le attività di sostegno dei minori, degli anziani o delle persone diversamente abili;
- f) promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- g) promuovere la dignità dell'uomo, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;
- h) sviluppare la tutela delle pari opportunità e la conciliazione famiglia-lavoro;
- i) contrastare le discriminazioni e la violenza di genere;
- j) sostenere le vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché i familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico;
- k) promuovere la solidarietà nazionale;
- l) concorrere alle spese di conservazione e/o ampliamento e acquisto di dotazioni strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività e/o iniziative di cui al presente articolo o per far fronte a situazioni di carattere straordinario;
- m) realizzare interventi di piccola manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei servizi tecnici competenti.

2. Benefici possono essere concessi anche a soggetti, pubblici o privati, per sostenere, in caso di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità, ed in particolare per:

- a) manifestare solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
- b) sostenere gli interventi di cooperazione internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

3. Per la concessione dei benefici previsti dal presente regolamento sono individuati i seguenti criteri specifici:

- a) carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato, qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse;
- b) grado di "rilevanza sociale" dell'attività o dell'iniziativa intrapresa o proposta, rilevata:
 - 1) dal perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - 2) dalla natura del servizio o dell'iniziativa, con particolare riguardo a quelli resi a categorie sociali svantaggiate ed a rischio di emarginazione;
 - 3) dall'attività o dalle iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - 4) dal tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi.

Art. 8 – Benefici per attività educative e formative

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti in favore di:

- a) soggetti pubblici o privati che siano istituzionalmente preposti all'attività didattica, educativa e formativa, distinguendo fra interventi per gli istituti comprensivi statali, per scuole di secondo grado statali e per scuole paritarie (primaria e secondaria di primo grado);
- b) ogni altro soggetto che operi nel campo del volontariato educativo o altre agenzie di formazione presenti sul territorio o, comunque, per esso rilevanti;
- c) per alunni e studenti di Seregno particolarmente meritevoli.

2. Gli interventi a favore degli istituti comprensivi statali sono erogati nel seguente ordine di priorità per far fronte alle:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese relative alle funzioni miste, all'utilizzo congiunto di spazi scolastici e alla gestione di iniziative individuate dagli uffici comunali;
- c) realizzazione di iniziative didattiche;
- d) conservazione o acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni; realizzazione di interventi di piccola manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei lavori da parte dei servizi tecnici.

3. I benefici in favore delle istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 2 sono erogati per interventi di cui alla lettera b), c) e d).

4. Gli interventi sono disposti a favore di soggetti che operano nel campo del volontariato educativo per iniziative, attività o manifestazioni nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, riguardanti:

- a) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;
- b) l'impegno civile, la lotta alla violenza e alle discriminazioni degli scolari e degli studenti a partire dai loro normali ambienti di vita;
- c) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale consistenti in particolare interventi e servizi che migliorino l'attività didattica e/o le strutture, compresi piccoli interventi di manutenzione diretta e l'acquisto di beni di modesto valore.

5. Il Comune eroga borse di studio ad alunni e studenti, differenziandone il valore in base all'esito scolastico e al grado della scuola frequentata, nei limiti delle disponibilità e nel rispetto degli indirizzi stabiliti in sede del Documento unico di programmazione.

6. Gli interventi economici a favore delle istituzioni scolastiche sono stabiliti secondo i seguenti criteri specifici:

- a) numero degli alunni frequentanti, con particolare attenzione a quelli disabili e a quelli provenienti da altre nazioni, quando abbisognano di interventi specifici ed integrativi a quelli previsti da altre istituzioni;
- b) numero delle sezioni attivate;
- c) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- d) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nel campo delle proprie iniziative educative e formative cittadine;
- e) capacità organizzativa nel realizzare i programmi educativi e formativi precedentemente proposte.

7. La concessione dei benefici per i soggetti che operano nel campo del volontariato educativo è stabilita secondo i seguenti criteri specifici:

- a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- b) capacità organizzativa e continuità nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente;
- c) destinazione dell'attività e delle iniziative a scopi benefici;
- d) iniziative per la promozione e l'animazione dei quartieri cittadini.

8. Non rientra nella presente disciplina l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 9 – Benefici per attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per attività, iniziative o manifestazioni tese a:

- a) favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e promuovere l'immagine della Città;
- b) realizzare fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni locali;
- c) organizzare celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili;
- d) promuovere la conoscenza della città, delle sue attrattive culturali, artistiche, storiche, architettoniche, ambientali, turistiche, enogastronomiche.

2. La concessione dei benefici è stabilita secondo i seguenti criteri specifici:

- a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- b) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nel campo della politica culturale cittadina;
- c) capacità di coinvolgere la cittadinanza nello svolgimento di manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- d) valenza culturale ed artistica dell'attività e delle iniziative proposte;
- e) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'animazione dei quartieri cittadini;
- f) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- g) capacità organizzativa nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente;
- h) continuità nello svolgere attività ed iniziative rilevanti per la valorizzazione culturale della comunità locale e delle sue tradizioni;
- i) realizzazione di interventi di piccola manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei servizi tecnici competenti.

Art. 10 – Benefici per attività sportive e di promozione dello sport

1. I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.

2. La concessione dei benefici è accordata ad associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva e ad altri soggetti pubblici o privati, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive, e che, in genere, curino la pratica di attività fisico- motorie soprattutto tra i giovani, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

3. Gli interventi possono essere disposti per:

- a) attività, iniziative o manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, svolte o proposte da federazioni riconosciute dal CONI;
- b) la promozione di attività sportive dilettantistiche e, soprattutto con riferimento ai giovani, di discipline di base che rivestono carattere formativo;
- c) l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive a favore di soggetti diversamente abili.

4. I benefici di cui al presente articolo si distinguono in:

- a) contributi per l'attività sportiva ordinaria;
- b) contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni sportive, distinti in:
 - 1) contributi a manifestazioni di particolare rilevanza o consolidate nel tempo;

- 2) contributi straordinari, a fronte di manifestazioni non rientranti nella precedente categoria, ma che abbiano grande rilevanza cittadina, nazionale e/o internazionale;
- c) contributi per l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale, comprese quelle necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei servizi tecnici competenti.

5. Per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono individuati i seguenti criteri specifici:

- a) svolgimento di attività agonistiche a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- b) rilevanza dello svolgimento di attività agonistiche ai diversi livelli;
- c) rilevanza dello svolgimento di attività di promozione dello sport nel settore giovanile, con particolare attenzione agli atleti in obbligo scolastico;
- d) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- e) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nel campo della politica sportiva cittadina;
- f) capacità di coinvolgere la cittadinanza;
- g) rilevanza dei risultati sportivi conseguiti;
- h) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- i) capacità organizzativa nel realizzare le attività e le iniziative proposte precedentemente;
- j) continuità nello svolgere attività ed iniziative rilevanti per la valorizzazione sportiva della comunità locale.

Art. 11 – Benefici per le attività per i giovani e per il tempo libero

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e altri soggetti pubblici o privati che promuovano attività, iniziative e manifestazioni tese a:

- a) favorire, nell'ambito del mondo giovanile, attività artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o anche attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- b) organizzare e gestire attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- c) svolgere attività aggregative, animative e ricreative estese ad iniziative formative, socio-educative e culturali, in particolar modo svolgendo attività sussidiaria ad analoghe iniziative poste in essere dal Comune;
- d) Realizzare interventi di manutenzione a strutture ed edifici in uso, di proprietà comunale e/o di altri enti pubblici, previa autorizzazione dei servizi tecnici competenti.

2. La concessione dei benefici è stabilita secondo i seguenti criteri specifici:

- a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- b) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nel campo delle attività per i giovani e il tempo libero;
- c) capacità di coinvolgere la cittadinanza nello svolgimento di manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- d) valenza dell'attività e delle iniziative a promuovere la vita sociale di giovani e l'animazione dei quartieri cittadini;
- e) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- f) destinazione dell'attività e delle iniziative a scopi benefici;
- g) capacità organizzativa e continuità nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente.

Art. 12 – Benefici per attività per la tutela ambientale e la promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati che realizzino attività, iniziative o manifestazioni tese a favorire:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
- b) la tutela del territorio e delle specie animali;
- c) il decoro dell'ambiente urbano;
- d) la mobilità sostenibile;
- e) l'efficienza energetica.

2. La concessione dei benefici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

- a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione comunale;
- b) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nei campi della tutela ambientale, della promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- h) capacità di coinvolgere la cittadinanza nello svolgimento di manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- c) valenza dell'attività e delle iniziative a promuovere la vita sociale dei quartieri cittadini;
- d) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- e) capacità organizzativa e continuità nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente.

Art. 13 – Benefici per le attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti in favore di soggetti pubblici e privati che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare al concorso nell'organizzazione e/o effettuazione di:

- a) fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
- d) iniziative di sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive del territorio;
- e) iniziative che diano impulso alla conoscenza della città, delle sue attrattive turistiche, culturali, ambientali, storico-architettoniche, artistiche, culturali, enogastronomiche;
- f) iniziative che promuovano le potenzialità economiche, imprenditoriali e produttive della città, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;
- g) eventi, presentazioni, conferenze stampa, workshop ed altre iniziative volte a comunicare la nuova immagine della Città.

3. Sono ammessi altresì contributi diretti alle imprese di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del presente Regolamento per le seguenti finalità:

- a) favorire la ripresa economica a seguito dell'eventuale disagio causato dalla prossimità a cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche, o in caso di eventi straordinari ed eccezionali che si siano verificati nel territorio comunale e che abbiano causato danni alle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;

b) promuovere ovvero incentivare interventi di riqualificazione volti a favore della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, del risparmio energetico, dell'innovazione tecnologica, della ricerca scientifica, della sicurezza, del contenimento del rumore, dell'abbattimento delle barriere architettoniche perseguendo livelli di servizio ulteriori rispetto a quanto già previsto dalle normative in vigore;

c) promuovere ovvero incentivare iniziative imprenditoriali, anche di nuova istituzione, tese a favorire le politiche di genere e la conciliazione dei tempi vita – lavoro;

d) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza, la riqualificazione dell'arredo urbano, la qualità e il decoro di ambiti territoriali e/o di categorie di attività economiche.

4. I benefici economici erogati ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del presente regolamento e per le finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di regolamentazione in *de minimis* e relative evoluzioni e aggiornamenti.

Art. 14 – Benefici per attività e interventi straordinari

1. Il Comune può sempre disporre la concessione di contributi e/o vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2:

a) per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e per le quali sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune stesso;

b) al verificarsi, in ambito comunale, di situazioni di carattere straordinario che lo richiedano;

c) a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso altre comunità italiane o straniere, in occasione di calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è effettuata su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta comunale in cui sono fissati il budget massimo erogabile e i criteri per la determinazione del contributo, anche con riferimento ad iniziative analoghe, per contenuti ed impatto, che hanno beneficiato di contribuzione.

3. Il budget suindicato non può essere superiore al 30% di quello dei singoli settori di intervento, salva diversa determinazione d'indirizzo del Consiglio comunale e salva, in ogni caso, la facoltà di prelevare dal fondo di riserva degli ulteriori importi eventualmente necessari a fronteggiare le esigenze.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI

Art. 15 – Attività di indirizzo per l'avvio della procedura di erogazione dei benefici

1. La Giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, stabilisce ai fini dell'erogazione dei benefici economici di cui ai precedenti articoli, l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare ai dirigenti delle Aree competenti, in relazione alle diverse tipologie di attività.

2. La Giunta comunale, di norma con provvedimenti annuali e, quando occorra, con provvedimenti straordinari a cadenza più ravvicinata, individua i criteri da applicare per la concessione dei contributi, nell'ordine di priorità o valore e rilevanza da dettagliare per ogni Settore tematico di intervento, nell'ambito dei criteri generali di cui all'articolo 6, comma 2, e dei criteri specifici di cui agli articoli da 7 a 13.

3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 o con successivo provvedimento di indirizzo la Giunta comunale può definire il budget da assegnare a taluna delle tipologie d'intervento e/o di destinatari che raggiungano o soddisfino alcune soglie di valore in seguito all'applicazione dei suddetti criteri.

4. L'importo complessivo dei singoli benefici non può, di norma, superare il 50% delle spese proposte dai richiedenti e ritenute ammissibili perché necessarie e coerenti con le attività/iniziativa relative; su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, il dirigente dell'Area competente può comunque derogare al limite massimo stabilito per far fronte a casi particolari sulla base della documentazione pervenuta.

5. La Giunta comunale, nel formulare i propri indirizzi, può prevedere che nel bando possono essere individuati dal dirigente e/o specificati taluni dei criteri generali e specifici come individuati dal presente regolamento e definiti sub criteri o fattori di valutazione in relazione alla specificità della contribuzione da erogare.

6. Nei propri provvedimenti la Giunta comunale può procedere ad individuare indirizzi:
a) di contenuto generale per tutti i settori di intervento o, in alternativa, specifici per alcuni di essi;
b) di durata annuale o per un periodo più ridotto, per iniziative da svolgersi nell'anno o frazione dello stesso e/o stagione o periodo di riferimento.

7. Nel provvedimento di indirizzo possono essere altresì previste modalità e quantità dei controlli a campione sulle domande presentate e sui risultati delle attività svolte con l'intervento del Comune.

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di benefici

1. L'istanza, redatta su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali competenti e a disposizione presso i medesimi uffici, va indirizzata all'ufficio di riferimento e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.

2. Nell'istanza devono essere indicati, di norma, i seguenti elementi:

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente

b) programma dettagliato e durata dell'iniziativa, della manifestazione e/o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;

c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;

d) piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative, le manifestazioni singole o occasionali;

e) bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente e dell'ultimo consuntivo;

f) ammontare del contributo complessivo richiesto all'Amministrazione comunale;

g) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati come eventuali sponsor;

h) dichiarazione del regime fiscale cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;

i) requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;

j) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta,

la relativa documentazione;

k) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;

l) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;

m) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;

n) dichiarazione che l'ente, associazione o organizzazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659;

o) dichiarazione di non essersi resi inadempienti agli obblighi assicurativi di legge, laddove le attività/iniziativa abbiano riguardato spettacoli o abbiano reso necessario l'intervento di soggetti a qualsiasi titolo beneficiari di rimborsi o corrispettivi o compensi e di aver provveduto al versamento dei tributi locali;

p) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

3. Nel formulare e poi compilare l'istanza i richiedenti avranno cura di ben valutare la rispondenza delle loro attività/iniziativa ai criteri generali e a quelli specifici del settore di intervento indicati dal bando, di modo che i relativi elementi conoscitivi siano facilmente individuabili attraverso i dati e le notizie contenute nell'istanza per la concessione dei benefici; in ogni caso, per consentire una tempestiva applicazione dei criteri succitati, la valutazione dell'istanza avverrà esclusivamente sulla base dei dati così forniti e raccolti.

4. Non è ammessa la presentazione di più domande per la propria attività o per la stessa iniziativa:

a) ciascuna associazione può presentare la propria istanza ad un solo ufficio di riferimento tra quelli indicati nel bando, tenendo conto della prevalenza della attività svolta in modo da evitare che sia duplicata o più la valutazione delle stesse attività o iniziative da parte di uffici diversi;

b) è necessario che, nel presentare istanza di beneficio, l'associazione segnali in maniera chiara e puntuale se ha concluso con gli uffici comunali specifici accordi da cui è discesa l'erogazione di contributi, rimborsi o corrispettivi: ciò al fine di evitare che tali attività ed iniziative siano soggetti a una doppia valutazione;

c) è anche necessario che, nel presentare istanza di contributi per una particolare iniziativa o attività in cui partecipino una pluralità di associazioni ciascuna di esse segnali la partecipazione delle altre per consentire una visione unitaria dei contributi richiesti.

Art. 17 - Termini di presentazione e modalità di esame dell'istanza

1. In esecuzione dei provvedimenti della Giunta comunale, la concessione di benefici economici da parte del Comune di Seregno a soggetti pubblici o privati è, di norma, effettuata previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente dell'Area competente.

2. Il termine per la presentazione delle istanze è pari di norma a 30 giorni. La Giunta comunale può ampliare o ridurre i tempi per la presentazione delle istanze, in modo da garantire una più completa e tempestiva erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento, in particolare in funzione delle risorse disponibili o per far fronte ad eventi o iniziative non programmate di particolare rilievo e/o impatto.

3. Sulla base dei termini di cui comma 2, i soggetti interessati provvederanno a presentare le domande relative alla concessione di contributo o di altro beneficio al protocollo generale per l'invio al Servizio di riferimento che procederà poi alla relativa istruttoria per la Commissione di valutazione e alla formulazione della proposta di provvedimento al dirigente dell'Area di competenza.

4. Nel caso di istanze la cui documentazione risulti incompleta, il Servizio competente

provvederà ad inviare, salvo diverse disposizioni nel provvedimento di indirizzo della Giunta comunale, espresso sollecito scritto per la produzione dei documenti mancanti, concedendo al richiedente un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento del sollecito per la regolarizzazione dell'istanza: il mancato rispetto dei termini determina l'esclusione dall'ammissibilità ai contributi. La Giunta comunale può ridurre i tempi per la produzione dei documenti mancanti, in modo da garantire una più completa e tempestiva erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento.

5. L'accoglimento della istanza e la misura della forma di sostegno sono disposti con provvedimento del dirigente dell'Area competente, su proposta delle Commissioni di valutazione relative a ciascun settore di intervento.

6. Ciascuna Commissione di valutazione è composta dal dirigente competente per materia che la presiede o suo delegato, dal Responsabile del Servizio competente o, se persona diversa, dal responsabile del procedimento, da un funzionario, indipendentemente dalla categoria, individuato dal dirigente secondo criteri di rotazione o appartenente all'Area di competenza o ad altra area qualora sia richiesta una competenza professionale specialistica. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti individuato dal presidente. A disposizione delle Commissioni di valutazione deve essere tenuta, a cura degli uffici comunali competenti, copia aggiornata della seguente documentazione:

a) albo comunale delle associazioni, nella sua ultima revisione, compresa copia della documentazione presentata da loro al momento della richiesta di iscrizione, al fine di disporre di elementi di conoscenza delle associazioni presenti sul territorio, integrative alle istanze presentate;

b) copia delle domande presentate nell'anno in corso compresi gli allegati e l'elenco dei contributi ordinari e straordinari concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso, al fine di evitare duplicazioni nell'erogazione dei contributi.

7. La valutazione delle istanze, la ripartizione ed assegnazione dei contributi sono effettuate nel rispetto dei termini previsti nel provvedimento di indirizzo e del bando ove previsto.

8. Il Dirigente invia al Sindaco, all'Assessore delegato e al Segretario Generale la proposta del piano di riparto dei benefici, almeno tre giorni prima dell'adozione del provvedimento di concessione; gli stessi possono formulare osservazioni in ordine al rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e invitano il dirigente a riesaminare la proposta.

Art. 18 - Modalità di erogazione dei benefici

1. La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intende sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato, ovvero che il programma ordinario delle attività del soggetto venga attuato.

2. Con gli atti dirigenziali di cui all'articolo 17, comma 5, vengono impegnate le somme necessarie con riferimento a ciascun soggetto destinatario dei benefici economici.

3. L'erogazione dei benefici economici è effettuata, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della seguente documentazione:

a) sintetica relazione illustrativa sull'esito della attività, iniziativa o manifestazione attuata, con indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nella domanda iniziale: dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l'indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;

b) rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata (comprehensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati), delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o

le manifestazioni singole o occasionali;

c) bilancio consuntivo per l'intera attività nell'anno finanziario di concessione del contributo;
d) dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

4. Le richieste di liquidazione delle somme concesse ed i documenti ad essa necessari di cui al comma 3 sono presentati a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione della stessa.

5. In casi particolari debitamente motivati, di norma individuati con la deliberazione d'indirizzo della Giunta comunale, l'erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali:

a) la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto;
b) le altre quote vengono corrisposte a misura e all'avanzamento dell'attività stessa;
c) l'ultima quota è corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.

6. L'erogazione di contributi viene effettuata con atto del dirigente dell'Area competente in acconto, nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio e per un importo massimo definito nella delibera di indirizzo.

7. Il dirigente, in caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, può disporre l'erogazione di un acconto del beneficio fino all'80% dell'importo.

8. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione comunale da parte del beneficiario della seguente documentazione:

a) sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
b) rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
c) bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo;
d) dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

9. Qualora la delibera di indirizzo della Giunta comunale disponga solo nell'ultima parte dell'anno l'erogazione dei contributi sulla base dell'attività precedentemente svolta, il contributo è erogato in un'unica soluzione nel caso in cui nella domanda siano presentati anche la documentazione di rendiconto dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata.

Art. 19 – Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. In aggiunta alle eventuali indicazioni contenute nella delibera d'indirizzo, il dirigente dell'Area competente può comunque verificare, nel rispetto della autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale richiedendo la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio a campione o nei casi in cui lo ritenga opportuno.

2. Nel caso in cui il dirigente dell'Area competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, può proporzionalmente ridurre la misura del contributo.

3. Analogamente, nel caso in cui già vi sia stato un versamento in acconto in caso di mancata, parziale o diversa attuazione dell'iniziativa, attività o manifestazione, il dirigente dell'Area

competente, può disporre, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 20 – Decadenza dai benefici e dalle altre agevolazioni concesse

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, ovvero realizzino tale attività o iniziativa con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del dirigente dell'Area competente;
 - c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio;
 - d) non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima, senza ragionevole giustificazione;
 - e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
 - f) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione statale e/o locale.
2. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il dirigente dell'Area competente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite.
3. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive impartite, il suddetto dirigente, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio.
4. La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite e costituisce causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo, salvo diverso motivato provvedimento della Giunta comunale nei successivi atti di indirizzo.

Art. 21 – Obblighi e responsabilità

1. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni e contributi, nonché di attribuzione di ausili finanziari e vantaggi economici e di cui al presente regolamento comportano diretta assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
2. Il Comune non può essere ritenuto responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.
3. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
4. Al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque richiedano chiarimenti, il dirigente può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
5. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività ed iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano

esteriormente tali attività ed iniziative, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

6. Gli obblighi, le responsabilità e le prescrizioni di cui al presente articolo sono riportati negli atti autorizzativi e/o erogativi delle provvidenze, adottati dal dirigente dell'Area competente.

Capo IV

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 22 – Disposizioni di carattere generale per la concessione del patrocinio

1. I soggetti previsti dal presente regolamento, per lo svolgimento di attività di rilevanza per la collettività, possono presentare richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo del Comune di Seregno.
2. Tale istanza può essere a titolo non oneroso o accompagnata da richiesta di contributo o altro beneficio, come l'utilizzo di spazi ed attrezzature a titolo gratuito o agevolato.
3. Il Comune di Seregno concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati quando questi promuovano iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino e, eccezionalmente, all'esterno del medesimo, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.
4. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, salvo il caso in cui sia anche prevista la concessione di un contributo o altro beneficio quale l'uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà, necessari alle attività o iniziative patrocinate.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in materia di riduzione ed esenzione di tributi comunali per le iniziative patrocinate dal Comune.

Art. 23 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco e agli uffici preposti ai diversi settori tematici di intervento indicati all'articolo 22, comma 3.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno trenta giorni prima dal termine individuato dai richiedenti nella domanda per avviare le forme di pubblicità dell'iniziativa.
3. Nella medesima istanza dovranno essere indicati di norma il genere d'iniziativa, il

programma, l'indicazione degli obiettivi, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto al Comune o ad altri enti, pubblici o privati, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.

4. Alla domanda deve essere allegato tutto il materiale informativo che si intende produrre quali manifesti e locandine, affinché le bozze del materiale pubblicitario prodotte dai richiedenti il patrocinio, qualora rechino in testata la dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno", possano essere previamente sottoposte e vistati dagli uffici comunali.

Art. 24 – Concessione del patrocinio e sua divulgazione

1. L'istruttoria delle domande di patrocinio è curata dagli uffici di volta in volta interessati e la concessione è disposta con atto di concessione del Sindaco o dell'Assessore delegato anche qualora sia prevista una partecipazione finanziaria del Comune o l'uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà.

2. Il questo caso il provvedimento di concessione contiene gli indirizzi per il successivo provvedimento del dirigente in ordine al contributo da erogare o il vantaggio economico da attribuire.

3. L'attribuzione del patrocinio obbliga il destinatario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità.

4. Ai patrocini concessi sarà data idonea pubblicità inserendoli nell'apposita sezione del sito comunale a ciò destinata secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 25 – Accordi di collaborazione e convenzioni

1. All'interno degli atti fondamentali del Consiglio comunale, nel quadro dei programmi di Giunta comunale, per la realizzazione di specifiche iniziative e/o di interventi di particolare interesse per la collettività o per iniziative consolidate negli anni, il Comune può stipulare accordi e/o convenzioni nel rispetto dei principi e delle norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili. L'ente può partecipare all'organizzazione delle iniziative e/o interventi attraverso ausili di carattere economico, di personale, di strutture e/o attrezzature, servizi di proprietà previa stipula di apposito accordo di collaborazione.

2. La collaborazione potrà essere realizzata con provvedimento del dirigente su atto di indirizzo della Giunta comunale che ne individua l'implicita rilevanza per i programmi dell'Amministrazione.

3. Il provvedimento dovrà indicare i rispettivi oneri organizzativi e finanziari assunti dall'ente o associazione e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico, oltre che specificare le modalità di promozione.

Articolo 26 – Immobili destinati ad uso associativo

1. Con apposita disciplina sono regolate l'assegnazione e la gestione degli immobili destinati ad uso associativo, siano essi utilizzati occasionalmente, temporaneamente in alcuni periodi dell'anno

per lo svolgimento delle attività istituzionali o con più continuità come sede dell'associazione stessa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per la concessione di contributi a enti associazioni e altri organismi privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 dell'11 luglio 2006.

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune nei rapporti con associazioni ed altri enti e organismi assimilabili.